

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL
CONSIGLIO DEI SANITARI AI SENSI DEGLI ARTT. 45 – 46 – 47 DELLA LEGGE
REGIONE TOSCANA N. 40/2005 E S.M.I.**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, che modifica il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.477 del 28.10.2010, disciplina le modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Senese (di seguito denominata Azienda) in attuazione di quanto previsto dagli artt. 45, 46 e 47 della Legge Regione Toscana n. 40/2005 "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.).

ART. 2 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Sanitari è costituito da una componente elettiva e da una componente di diritto costituita dal Direttore Sanitario che ne è Presidente e dagli eventuali membri nominati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 45, comma 9 della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.

La componente elettiva del Consiglio dei Sanitari è così articolata:

A) n. 20 medici complessivi, appartenenti alle componenti ospedaliera e universitaria di cui 2 rappresentanti delle medicine complementari: i componenti sono scelti in modo da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto aziendale.

I membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 45, ascrivibili a ciascuna componente .

B) n. 3 medici convenzionati, di cui 1 medico di medicina generale, 1 pediatra di libera scelta ed 1 medico specialista ambulatoriale;

C) n. 4 componenti in rappresentanza dei Dirigenti del ruolo sanitario-altri laureati (farmacisti, psicologi, fisici sanitari, biologi) e i dirigenti delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione) in misura pari tra la componente universitaria e quella ospedaliera;

D) n. 3 componenti in rappresentanza del personale infermieristico;

E) n. 3 componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria (radiologia e laboratorio) e della prevenzione.

Partecipano alle sedute del Consiglio dei Sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.

ART 3 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione del Consiglio dei Sanitari si svolge con le modalità previste dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Le elezioni del Consiglio hanno luogo entro 30 giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal Direttore Generale nei sessanta giorni antecedenti la scadenza, come previsto dal comma 2 dell'art.46 della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.

ART. 4 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono elettori (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo) nel Consiglio dei Sanitari, tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e i dipendenti universitari a tempo indeterminato convenzionati, inquadrati nel ruolo sanitario alla data di adozione della deliberazione di indizione delle elezioni, salvo che il rapporto di pubblico impiego sia venuto a cessare prima della data delle elezioni medesime

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che, alla data di adozione della deliberazione di indizione delle elezioni risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o sospesi cautelativamente dal servizio.

Per la componente elettiva dei medici convenzionati, di cui alla L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. art. 45, comma 3, lettera b), composta da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, in mancanza di elettorato attivo nella rispettiva categoria, si procederà con richiesta di designazione dei nominativi al Presidente dell'Ordine dei Medici di Siena, Arezzo e Grosseto e successiva deliberazione di nomina del Direttore Generale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha diritto a votare nell'ambito della componente di appartenenza.

ART. 5 – COMPONENTI ELETTIVE

Ogni elettore può votare (scheda elettorale virtuale) solo per la propria componente di appartenenza (urne virtuali).

Le componenti elettive (urne virtuali) sono:

1. Dirigenti Medici Ospedalieri;
2. Dirigenti Medici Universitari convenzionati;
3. Dirigenti ospedalieri del ruolo sanitario-altri laureati;

4. Dirigenti universitari del ruolo sanitario-altri laureati;
5. Personale Infermieristico ed ostetrico;
6. Personale della Riabilitazione;
7. Personale tecnico sanitario altri settori e della Prevenzione;
8. Medici convenzionati

Ai sensi dell'art. 45 , comma 5, L.R.T. 40/2055 e s.m.i., ciascun elettore partecipa con voto limitato alla componente di appartenenza indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.

Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nel rispetto, comunque, del principio di rappresentatività delle attività ospedaliere ed universitarie di cui al precedente art. 2.

In caso di parità fra due o più nominativi, viene eletto chi risulta anagraficamente più anziano.

ART. 6 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

La UOC Politiche e Gestione risorse umane provvede a fornire distinti elenchi di tutto l'elettorato aziendale (attivo e passivo) per le componenti elettive, secondo quanto indicato nel precedente articolo 5.

Le componenti elettive sono indicate all'art.5, a cui corrispondono n.8 elenchi separati.

I suddetti elenchi, aggiornati alla data di pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni, dovranno indicare, sia per ciascun dipendente del ruolo sanitario, che per ciascun medico convenzionato, il **cognome**, il **nome**, la **data di nascita** (solo in caso di omonimia) e il **profilo professionale**.

La UOC Politiche e Gestione risorse umane trasmette, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, copia di detti elenchi al Presidente della Commissione Elettorale che provvede alla richiesta di pubblicazione per almeno 15 giorni agli albi dell'Azienda e nel sito istituzionale dell'Azienda e fino al compimento del periodo di pubblicazione dell'atto deliberativo di convalida delle elezioni.

La UOC Politiche e Gestione risorse umane, entro il medesimo termine, trasmette i file contenenti gli elenchi necessari per l'attivazione della piattaforma di voto informatizzato.

Entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione, ogni elettore può presentare ricorso al Protocollo aziendale o tramite PEC al Direttore Generale avverso la propria esclusione dagli elenchi stessi, l'inclusione di elettori non aventi diritto al voto, nonché avverso ogni altra irregolarità ravvisata od errore nella compilazione degli elenchi.

Il Direttore Generale decide sui ricorsi entro 3 giorni solari dal ricevimento e adotta ogni conseguente provvedimento di cui è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle strutture competenti per le eventuali integrazioni e correzioni degli elenchi di cui al presente articolo.

ART. 7 - COMMISSIONE ELETTORALE

Con il provvedimento di fissazione della data delle elezioni, il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale composta da 3 membri titolari (di cui il presidente, due componenti) e 3 membri supplenti, oltre al segretario titolare e supplente e provvede alla convocazione.

Non possono far parte della Commissione Elettorale, o della segreteria, i dipendenti che siano ricompresi nell'elettorato attivo e passivo del Consiglio dei Sanitari.

ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

Alla Commissione Elettorale, che si potrà avvalere delle strutture amministrative dell'Azienda, compete:

- decidere sui ricorsi sulla formazione degli elenchi di cui al precedente art. 6.
- organizzare le elezioni utilizzando le nuove modalità che consentano la eliminazione delle schede elettorali cartacee e la costituzione dei seggi elettorali, assicurando comunque le condizioni di segretezza e anonimità del voto;
- definire la modalità di scrutinio dei voti espressi;
- emanare tutte le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in attuazione delle presenti disposizioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi, o dei rispettivi supplenti in caso di impedimento dei titolari. Qualora sopravvenisse il contemporaneo impedimento del titolare e del relativo supplente, il Direttore Generale provvederà con proprio atto alla sostituzione per il periodo necessario. Le deliberazioni della Commissione Elettorale sono approvate a maggioranza e sono formalizzate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione.

ART. 9 – OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio dei Sanitari sono espletate tramite piattaforma online accessibile attraverso una pagina WEB, raggiungibile con qualsiasi dispositivo che consenta l'accesso a internet.

La votazione sarà anonima e potrà essere eseguita una sola volta. La registrazione delle risposte fornite non sarà relativa a informazioni che consentano l'identificazione del rispondente.

La piattaforma di voto rimarrà aperta e fruibile solo per i giorni stabiliti dalla delibera di indizione delle elezioni. Al di fuori di questo periodo non sarà possibile esprimere il proprio voto.

Ogni singolo elettore riceverà nella propria casella di posta elettronica, censita dagli uffici che intrattengono rapporti con il personale, il link personale attraverso il quale sarà possibile accedere alla pagina dove esprimere il proprio voto. Secondo le norme sulla sicurezza informatica ogni dipendente è responsabile della propria casella di posta elettronica e del relativo accesso sicuro alla stessa.

Per accedere alle votazioni sarà assegnato un codice identificativo casuale "Token", il quale non sarà registrato assieme alle risposte fornite. Non esisterà alcun modo per abbinare i codici identificativi alle preferenze espresse.

Ogni elettore avrà la possibilità di esprimere il numero massimo di preferenze previste per la componente per la quale è chiamato a votare, scegliendo tra i nominativi presenti nell'elenco pubblicato. L'ordine di espressione delle preferenze non avrà alcuna influenza sul risultato finale.

Se non verranno espresse preferenze e la scheda di voto digitale verrà regolarmente inviata dal votante, la scheda di votazione rimane valida quale "scheda bianca".

Una volta confermato il voto attraverso lo specifico pulsante da "cliccare", le preferenze espresse saranno inviate e l'elettore avrà così provveduto al suo compito. Sarà visualizzata l'ultima pagina che darà conferma sul buon esito della votazione.

La partecipazione alle operazioni di voto è comunque facoltativa.

ART. 10 – SCRUTINIO DEI VOTI

La Commissione Elettorale al termine delle operazioni di voto, si riunisce in seduta plenaria e con il supporto tecnico dell'Ufficio Innovazione provvede alle seguenti operazioni:

- Scaricamento dalla piattaforma web delle basi dati relative ai voti espressi e conseguente salvataggio delle stesse su supporto ottico non modificabile;
- Scaricamento delle liste del corpo votante con il dettaglio di chi ha votato;
- Recupero file di log del sistema (consultabili in caso di necessità).

Il materiale elettronico riportato nel paragrafo 1 del presente articolo, sarà parte integrante del processo verbale redatto dalla Commissione Elettorale riportante gli esiti della votazione.

Il verbale e il materiale elettronico allegato saranno archiviati presso presso la Segreteria del Direttore Sanitario fino all'adozione dell'atto di convalida di cui al successivo art.13.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

La Commissione Elettorale, una volta concluse le operazioni di voto e di scrutinio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, procede alla pubblicazione dei risultati agli Albi aziendali e sul sito istituzionale dell'Azienda fino al compimento del periodo di pubblicazione dell'atto deliberativo di convalida delle elezioni:

- a) il numero dei votanti e quello dei voti validi;
- b) il numero dei voti riportati da ogni votato;
- c) le graduatorie, nel rispetto dei criteri di cui all'art.2;
- d) la composizione del Consiglio della parte elettiva.

A parità di voti risulterà eletto il soggetto più anziano di età.

Il suddetto processo verbale, decorsi 5 giorni solari dalla data di pubblicazione, sarà trasmesso al Direttore Generale ai fini dell'adozione del provvedimento di convalida e proclamazione degli eletti, di cui al successivo art. 13.

ART. 12 - RICORSI

Avverso alle operazioni elettorali, gli elettori e gli eleggibili possono presentare ricorso al Direttore Generale nel termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di pubblicazione del verbale di cui al precedente articolo.

Il Direttore Generale decide sui ricorsi entro 5 giorni solari dal ricevimento, dandone comunicazione al ricorrente.

ART. 13 - CONVALIDA E PROCLAMAZIONE

Il Direttore Generale, sulla base del verbale della Commissione Elettorale, con proprio atto deliberativo convalida le elezioni, proclama gli eletti e trasmette gli atti al Direttore Sanitario.

Come stabilito dall'art. 45, comma 7, L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. "Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della rappresentanza medica, si verifichi uno squilibrio tra componente ospedaliera e componente universitaria, in ottemperanza del principio della pariteticità delle componenti, di cui al comma 2, il membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il minor numero di voti al momento dell'elezione è sostituito dal primo dei non eletti della componente in difetto; il direttore generale procede alla sostituzione; in assenza di dirigenti non eletti della componente in difetto, si applicano le disposizioni di cui al comma 9."

Pertanto, entro 10 giorni dall'approvazione degli esiti della votazione, il Direttore Generale adempie a quanto stabilito dall'art. 45, comma 7 e in assenza di dirigenti non eletti della componente in difetto, al fine di assicurare la piena rappresentatività nel Consiglio dei Sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 45 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., il Direttore Generale provvede, in sede di insediamento, a designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri tenendo conto dei livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale utilizzato d'ufficio per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Gli elettori, ove in servizio, sono autorizzati ad assentarsi dal lavoro con diritto alla retribuzione, per le operazioni di voto, compatibilmente con l'esigenza di garantire la piena funzionalità dei servizi sanitari.

ART. 15 - CONSERVAZIONE

Successivamente all'adozione dell'atto di cui all'art. 13, i verbali della Commissione e tutta la documentazione relativa alle elezioni saranno conservati presso l'archivio generale per 5 anni.

ART. 16 - NORME FINALI

Qualora il numero degli eletti per categoria dovesse risultare inferiore al numero dei soggetti eleggibili, nel rispetto del principio di piena rappresentatività previsto *ex lege*, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sentito il Direttore Sanitario, individuerà, fra i componenti della medesima categoria quelli mancanti, seguendo il criterio della anzianità di servizio.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme generali che regolano la materia elettorale.